

14.4.10. Ministeriale 11 febbraio 1843

Dilucidazioni intorno allo scioglimento di promiscuità

Abbenché le Istruzioni approvate con Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non lascino luogo a dubbio, o che si abbia a riportare alle massime, e che si discenda al rito, con che applicarle: pur nondimeno e dall'esame portato da questo Real Ministero su talune delle ordinanze emesse, e dai dubbi elevati da parecchi fra gli Intendenti di cotesti Reali domini, e dai reclami avanzati a SM da non pochi degli ex baroni, si è avuto luogo a sospettare la giurisprudenza, in fatto di scioglimento di promiscuità, non essere uniforme in tutte le Province.

E però presi gli ordini di SM, il Re NS ha creduto espediente di dare nella presente circolare le opportune dilucidazioni tendenti a dilleguare la fluttuazione nella quale si potrebbe incorrere.

In quanto alle massime questo Real Ministero avverte quindi gl'Intendenti, ed i funzionari aggiunti delle seguenti cose:

- 1) tutte le volte che le terre comprese nel demanio divisibile non sieno della stessa natura e qualità, allora il compensamento ed assegno da darsi, secondo la scala prescritta dall'art. 17 delle Istruzioni, sarà per valore, e non per estensione di terre, di talché la parte da accantonarsi al Comune corrisponda in valore alla quota parte del demanio, che può spettargli a seconda degli svariati usi;
 - 2) l'art. 18 delle Istruzioni, che versa sulle colonie, non aver fatta distinzione tra le colonie possedute da' forestieri del Comune, e quelle pertinenti a' naturali di esso. Tutte indistintamente aversi a regolare con le prescrizioni di detto articolo;
 - 3) negli usi contemplati con gli articoli 11 a 14 delle Istruzioni non doversi noverare quelli di cacciare, raccogliere erbe selvatiche, lumache, ed altri di tale natura, i quali non sieno tali da menomare il reddito del fondo.
- Dalle massime discorrendo al procedimento, io credo utile osservare:
- 1) non potersi, una fiata presentate le domande, queste rifiutare od ammettere, che con corrispondente ordinanza; senza di che si toglierebbe alle parti il rimedio tutelare del richiamo;
 - 2) negli usi rappresentati da' comunisti di un Comune, posto in aliena Provincia, al demanio pertinente al territorio di altro Comune in diversa Provincia, non esservi dubbio, che trattandosi di azione reale, abbia a procedere l'Intendente della Provincia dove è sito il fondo;
 - 3) l'art. 54 delle Istruzioni che prescrive, i possessori de' demani divisibili dovere fra due mesi costituire i loro procuratori, altrimenti di procedersi in contumacia, non impedire che dove, ad essi stessi, o per essi i fondati in potere si presentino prima che la ordinanza sia resa, abbiano ad essere intesi.